

come si conviene a' doveri del proprio Istituto.

LXV. Nelle Cause, che saranno qualificate per la cognizione, e decisione de' Tribunali di Giustizia, dovrà anche il Regio Fisco attenersi alli metodi, che sono stabiliti per le cause de' Privati, tanto nelle Cause attive, che nelle passive.

LXVI. L'ordine Giudiziario per ciò, che riguarda la trafila, gli Atti, e l'abolizione della Disputa dovrà osservarsi anche nelle Città, e Provincie della così detta Terra Ferma, derogando a qualunque Legge, disposizione Statutaria, o Consuetudine che potesse esistere in contrario.

LXVII. Per l'Amministrazione della Giustizia punitiva, e perciò che appartiene alla procedura Criminale abbiamo determinato di dare i seguenti interinali provvedimenti.

LXVIII. Vi sarà un Tribunal Criminale con numero d'individui sufficiente per disimpegnare le incombenze, che gli sono affidate. Da questo Tribunale saranno destinati tre Individui alli Sestieri di questa Città per le relative ispezioni, e vale a dire l'uno a quello di S. Marco e S. Croce, l'altro a quello di Castello e S. Polo, il terzo a quello di Canal Regio e Dorso Duro.

LXIX. Nel caso di qualche disordine prodotto da risse, o per altro motivo, sarà obbligo di essi il procurare di porvi rimedio, or-